

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2007

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, PIACENTINO, GRECO**

Provvedimenti per il personale scolastico

*Presentata il 9 febbraio 1995*

ONOREVOLI COLLEGI! — Come è noto, non risultano ancora attuati gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 per l'individuazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali.

Tale mancata attuazione ha prodotto e produce conseguenze estremamente negative sulla definizione dell'assetto organizzativo e sul perseguimento degli obiettivi di efficienza e responsabilità delineati ed imposti dal predetto decreto legislativo.

Siffatte negative conseguenze assumono particolare connotazione per l'amministrazione della pubblica istruzione, a cagione della enorme mole di adempimenti necessari per la gestione del complesso apparato, tutti subordinati al rispetto di ristrettissimi tempi per assicurare l'effettività e

l'efficienza dei compiti demandati all'Amministrazione scolastica: anche a non voler considerare aspetti in qualche modo comuni a quelli presenti nelle altre amministrazioni statali (che peraltro assumono particolare complessità nell'amministrazione scolastica a cagione dell'enorme platea degli amministrati: si pensi ad esempio alla gestione del settore previdenziale), gli organi dell'amministrazione della pubblica istruzione devono invero assicurare una *congerie* di attività, finalizzate alla corretta gestione del servizio scolastico e del numerosissimo personale addetto, la cui complessità risulta particolarmente aggravata dalla complessità e dalla enormità della produzione normativa, in special modo secondaria, della cui applicazione si tratta. E peraltro, con l'entrata in vigore

del recente decreto-legge n. 523 del 1994, si è prefigurato un ulteriore aggravamento dei compiti (in specie connessi all'amministrazione del personale) demandati al Ministero della pubblica istruzione.

In questa situazione appare allora evidente la necessità di assicurare, per il proficuo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione scolastica, il raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, di responsabilità e di efficienza per il cui perseguimento il citato decreto legislativo n. 29 del 1993 affida ai dirigenti compiti peculiari e significativi, assolutamente indispensabili per garantire adeguato impulso e organizzazione. Da qui la previsione dell'immissione nel ruolo dei dirigenti (con il successivo affidamento delle relative mansioni) dei soggetti risultati idonei nei precedenti concorsi per l'accesso alla vecchia carriera dirigenziale (e non nominati soltanto a cagione dell'esiguità del numero dei posti di volta in

volta banditi); soggetti dunque di comprovata esperienza e di accertata professionalità, il cui apporto è da considerare assolutamente urgente e indispensabile per avviare a soluzione — con adeguata attività di impulso e di organizzazione e correlata assunzione delle connesse responsabilità — i numerosi problemi che affliggono l'amministrazione della pubblica istruzione ed a cui sopra, sia pure in via di estrema sintesi, si è fatto cenno.

Si deve al riguardo rimarcare come tale immissione in ruolo sia pienamente compatibile con le esigenze di razionalizzazione evidenziate nel decreto legislativo n. 29 del 1993 (ed anzi, come si è detto, dalle stesse imposto) considerato che con essa non verrebbero ad essere coperti neppure i posti dirigenziali previsti nelle vecchie piante organiche; d'altronde, non va sottaciuto lo scarsissimo carico finanziario conseguente alla immissione in ruolo dei soggetti interessati (già in servizio).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nelle more dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale di cui agli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed indipendentemente da qualsiasi ulteriore adempimento, nei limiti dei posti di primo dirigente già disponibili in organico alla data del 31 dicembre 1992 secondo quanto risultante dal quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita la qualifica di dirigente dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ai soggetti risultati idonei nei relativi concorsi speciali e pubblici indetti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al predetto quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono conferite agli idonei compresi nelle graduatorie dei relativi concorsi espletati o banditi nei cinque anni precedenti al 31 dicembre 1992. Tali graduatorie sono utilizzate nell'ordine cronologico di espletamento dei rispettivi concorsi.

3. Il personale nominato per effetto dei commi 1 e 2 assume nel ruolo dei dirigenti collocazione successiva a quella del personale già in possesso delle ex qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente, tenuto anche conto dell'ordine di utilizzazione delle graduatorie di cui al comma 2.

4. Al personale nominato per effetto delle disposizioni del presente articolo sono conferiti gli incarichi di funzioni dirigenziali, con le procedure di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto anche conto delle esigenze dell'amministrazione scolastica e della collocazione in ruolo dei singoli interessati.

